



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori DI BIAGIO, ZIN, CUCCA, MANCUSO, MASTRANGELI,
COMPAGNONE, SCAVONE e MARINELLO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA 16 MAGGIO 2014

Abrogazione del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e delega al
Governo per il riordino dell’Associazione italiana della Croce rossa (CRI)

ONOREVOLI SENATORI. – Il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, ha disposto la riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa (CRI) e la trasformazione della sua natura giuridica da ente pubblico a società privata.

Fin dalla presentazione dello schema di decreto al Parlamento sono state eccepite molteplici criticità formali e sostanziali a partire dal dubbio di legittimità «procedurale» dell'*iter* per l'esercizio della delega e sull'eccesso di delega, considerando che invece di operare per la riorganizzazione dell'ente pubblico si è proceduto alla trasformazione della natura giuridica dell'ente che diventerà completamente privato, con palese violazione del principio di omogeneità, essendo non manifestamente infondata anche la questione di costituzionalità dello stesso decreto: argomenti che hanno contraddistinto buona parte del dibattito presso le Commissioni competenti di Camera e Senato.

Al di là dell'*impasse* procedurale appare opportuno sottolineare che il suddetto decreto legislativo non ha tenuto conto delle perplessità e delle evidenze sollevate nel parere delle Commissioni, segnatamente in merito ai rischi connessi al riordino complessivo della Croce rossa, e ai connessi pesanti interventi «strutturali» con inevitabili effetti negativi soprattutto dal punto di vista occupazionale e organizzativo delle risorse umane.

La Croce rossa italiana – ente di diritto pubblico non economico con prerogative di carattere internazionale, avente per scopo l'assistenza sanitaria e sociale, sia in tempo di pace che in tempo di conflitto – ha svolto, negli anni, un ruolo encomiabile essenziale per i cittadini, come è emerso so-

prattutto in occasione dei recenti eventi calamitosi.

Le strutture della Croce rossa italiana coinvolgono circa 150.000 soci attivi sull'intero territorio nazionale, circa 4.000 dipendenti, suddivisi in lavoratori civili e militari, di cui oltre 1.500 precari: si tratta, in sostanza, di uomini e donne, molti giovanissimi, che con abnegazione e passione, svolgono quotidianamente il loro lavoro con indiscussa capacità ed operatività.

Per quanto riguarda il personale del Corpo militare della CRI, questo è sottoposto alla vigente normativa (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare», e dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare»), e anche il personale militare in congedo iscritto nel Corpo richiamato in servizio riveste lo *status* militare ed è sottoposto al regolamento di disciplina militare e dei codici penali militari, visto l'articolo 985, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, che testualmente prevede che «Il personale chiamato in servizio, porta le stellette a cinque punte come segno dello stato giuridico militare».

Malgrado siffatta configurazione normativa, il decreto legislativo n. 178 del 2012 prevede che il Corpo militare verrebbe ad essere costituito solo da personale volontario in congedo, privandolo dell'importante supporto amministrativo e logistico, indispensabile per il suo funzionamento, del personale in servizio, indebolendo fortemente un importante strumento di soccorso sanitario e di supporto socioassistenziale operante per

la popolazione in tutte quelle circostanze (calamità naturali, disastri, eccetera) in cui il Corpo militare è sempre presente con elevata competenza. Il provvedimento mette a serio rischio il rapporto di impiego per 1.200 militari in servizio, tra i quali 350 in servizio a tempo determinato, che perderebbero il posto di lavoro senza alcuna possibilità di diversa collocazione in ambito civile e, soprattutto, perderebbero lo *status* militare con il quale sono stati assunti in servizio. Gli altri 850 inizialmente transiterebbero in un ruolo civile per poi, ove non utilizzati, essere posti in mobilità (con conseguente rischio di licenziamento).

Risultano sollevati sul decreto legislativo n. 178 del 2012 innumerevoli dubbi, anche dalle Commissioni parlamentari competenti durante la XVI legislatura, ed inoltre si appuntano osservazioni anche della Corte dei conti nella «Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre settembre - dicembre 2012», tra cui anche il decreto legislativo n. 178 del 2012, evidenziando che «(...) emerge un quadro complessivo di inosservanza delle esigenze di chiarezza e di verificabilità di tutti gli aspetti finanziari in relazione ad ogni singola norma, in violazione quindi dei principi posti a tutela degli equilibri di finanza pubblica (...), tale fenomeno acquista un rilievo particolare per i decreti legislativi».

Con il presente disegno di legge si intende intervenire sulle originarie esigenze di riordino dell'ente, inquadrando siffatte dinamiche organizzative in una cornice di legittimità, efficacia e garanzia operativa superando di fatto l'*impasse* normativo-organizzativa nella quale è caduto l'ente con il decreto legislativo n. 178 del 2012, che ha operato una mera «riformulazione organizzativa» la quale, per certi aspetti, consente alla dirigenza di poter operare scelte discutibili sul versante della gestione delle risorse eco-

nomiche ed umane, legittimate proprio dall'esigenza di riordino.

La semplificazione e lo snellimento dell'organizzazione e della struttura amministrativa dell'ente nonché la razionalizzazione e l'ottimizzazione dei suoi costi di funzionamento - seppur ispirati ai principi di efficacia, efficienza ed economicità non possono affatto tradursi in uno snaturamento della sua essenziale funzione pubblica né in una «politica» che rischia di compromettere la funzionalità di circa 4.500 posti di lavoro.

Nell'attuale situazione di estrema sofferenza per l'intero sistema economico-produttivo nazionale, l'enorme potenziale di risorse umane, mobiliari ed immobiliari di tale prestigiosissimo ente, se correttamente utilizzato ed investito, potrebbe rappresentare un grande valore aggiunto per l'intero Paese, anche dal punto di vista di una concreta attuazione ed implementazione del principio di sussidiarietà.

Il provvedimento in esame consta di tre articoli che disciplinano i vari aspetti attraverso cui si intende debba attuarsi la delega in titolo.

All'articolo 1 - «Abrogazione del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178» - si contempla l'abrogazione delle norme che prevedono la privatizzazione della CRI e la smilitarizzazione del Corpo militare. Nell'articolo 2 «Delega al Governo per il riordino dell'Associazione italiana della Croce rossa - CRI» si prevede che il Governo sia delegato ad adottare una serie di provvedimenti finalizzati al riordino della CRI ed al suo mantenimento in qualità di ente pubblico, prevedendo altresì anche una serie di attività per l'ente che siano debitamente elencate ed armonizzate. Inoltre, all'ultimo capoverso, vi è un espresso conferimento di deleghe a che il Corpo militare della CRI venga finalizzato all'impiego in caso di calamità naturali o disastri, anche con funzioni di protezione civile, nonché per il soccorso sanitario di

massa, in guerra, come in caso di catastrofe, attraverso l'impiego di reparti, unità e formazioni campali.

Nell'articolo 3 «Norme attuative» si prevedono decreti legislativi (di concerto con i

dicasteri competenti e sentite le organizzazioni sindacali e gli organismi di rappresentanza dei militari CRI) che non debbono comportare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Abrogazione del decreto legislativo
28 settembre 2012, n. 178)*

1. Il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, è abrogato.

Art. 2.

*(Delega al Governo
per il riordino dell'Associazione italiana
della Croce rossa - CRI)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino dell'Associazione italiana della Croce rossa (CRI) in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) conservazione della qualificazione e della natura di ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico;

b) soggezione alla disciplina normativa e giuridica degli enti pubblici;

c) razionalizzazione dell'organizzazione e della struttura amministrativa dell'ente;

d) adeguamento della struttura centrale e territoriale ai principi di efficacia, efficienza ed economicità;

e) armonizzazione dei compiti della CRI, con particolare riferimento a quelli del volontariato, con la «Strategia 2020» della Federazione internazionale delle Società di Croce rossa e Mezzaluna rossa per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

1) miglioramento dello stato di salute delle persone e delle comunità;

2) protezione della vita e supporto socio-sanitario alle comunità;

3) promozione della salute per la costruzione di comunità più sicure;

4) assicurare l'acquisizione di competenze da parte della comunità per proteggere la propria vita e quella degli altri;

5) ridurre le cause di vulnerabilità individuali ed ambientali;

6) contribuire alla costruzione di comunità più inclusive;

7) promuovere e facilitare il pieno sviluppo dell'individuo;

8) salvare vite e fornire assistenza immediata alle comunità colpite da disastro;

9) ridurre il livello di vulnerabilità delle comunità di fronte ai disastri;

10) assicurare una risposta efficace e tempestiva ai disastri ed alle emergenze nazionali ed internazionali;

11) ristabilire e migliorare il funzionamento delle comunità a seguito di disastri;

12) adempiere il mandato istituzionale della diffusione del diritto internazionale umanitario, dei principi fondamentali e dei valori umanitari;

13) sviluppare opportunità di collaborazione all'interno del movimento internazionale, coerentemente con il Principio fondamentale di universalità;

14) promuovere lo sviluppo della fascia giovane della popolazione e favorirne il processo di crescita;

15) promuovere ed educare alla cultura della cittadinanza attiva;

16) aumentare la capacità sostenibile della CRI a livello locale e nazionale, di prevenire ed affrontare in modo efficace le vulnerabilità delle comunità;

17) rafforzare la cultura del servizio volontario e della partecipazione attiva;

18) mantenere gli statuti, regolamenti e piani d'azione in linea con le raccomandazioni e decisioni internazionali;

19) adattare ogni azione all'evoluzione dei bisogni delle persone vulnerabili;

f) conferimento di espresse deleghe al Corpo militare CRI finalizzate all'impiego

dei militari CRI in caso di calamità naturali o disastri, anche con funzioni di protezione civile, nonché per il soccorso sanitario di massa, sia in guerra sia in caso di catastrofe, attraverso l'impiego di reparti, unità e formazioni campali, raggruppamenti e gruppi sanitari mobili, ospedali da campo attendati e baraccati, treni-ospedali, posti di soccorso attendati ed accantonabili, reparti di soccorso motorizzati da mantenere permanentemente operativi in «formazione quadro» con il personale del contingente militare CRI già in servizio attivo ed integrabili, all'atto della mobilitazione, con il personale militare iscritto nei ruoli in congedo (riservisti).

Art. 3.

(Norme attuative)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 sono adottati su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione nonché con il Ministro della difesa, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e gli organismi centrali della rappresentanza militare CRI e previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che si esprime entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, il Governo può comunque procedere. Successivamente, gli schemi sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dall'assegnazione; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si procede al rinnovo degli organi di governo della CRI.

3. L'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega di cui all'articolo 2 non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.